

## REGOLAMENTO (CE) N. 3011/95 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 129,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,considerando che l'accordo tra il Regno Unito e il Regno di Spagna e relative dichiarazioni in merito all'articolo 18 della direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche<sup>(2)</sup>, in particolare il punto ii), primo comma;

considerando che l'articolo 129 dell'atto di adesione di cui sopra ha consentito l'utilizzazione dei nomi composti « British Sherry », « Irish Sherry » e « Cyprus Sherry » sul territorio del Regno Unito e dell'Irlanda fino al 31 dicembre 1995;

considerando che è opportuno offrire un'informazione corretta ai consumatori, anche nella pubblicità, e una protezione adeguata degli interessi legittimi dei viticoltori

delle regioni determinate; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 823/87<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 823/87, il testo del primo comma è modificato come segue:

- a) nella frase introduttiva i termini « la designazione e la presentazione » sono sostituiti dai termini « la designazione, la presentazione e la pubblicità »;
- b) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
  - « — il nome di una regione determinata di cui all'articolo 3, che figura nell'elenco compilato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. ATIENZA SERNA

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 15 dicembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 28. (La direttiva in questione è la direttiva 92/83/CEE, pubblicata nella medesima Gazzetta ufficiale, pag. 21).<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.